ORIGINALE DELIBERAZIONE

Reg. n. **254**

OGGETTO: **Approvazione regolamento incarichi esterni dipendenti comunali**

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta

GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 11.00, nei locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1)	CALA' Salvatore	**SINDACO**
2)	NUCERA Vincenzo	
3)	SORCE Sebastiano	
4)	===	**ASSESSORI**
5)	===	

Con la partecipazione del Segretario Generale F.F. del Comune D.ssa Cordaro Antonina.

Assume la presidenza il Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

• L'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 afferma il principio generale della **esclusività** della prestazione di lavoro dei pubblici dipendenti, principio inteso come generale divieto a svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo per i dipendenti pubblici che operano a orario pieno o in part time e con orario superiore al 50%, fatta eccezione per i casi in cui la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa, principio già affermato dall'art. 60 e ss del T.U. approvato con D.P.R.N. 3/1957.

• Il suddetto articolo 53, nel ribadire l'incompatibilità del lavoro pubblico con altri impieghi e/o incarichi, detta una serie di norme volte a regolamentare la materia in questione precisando gli incarichi al comma 7 quanto riportato: """"*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza ....omissis.....*""""""""".

• Il suddetto articolo ai commi 8 e 9 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e i soggetti privati **non possono conferire incarichi senza la previa autorizzazione di appartenenza,** prevedendo sanzioni in caso di inosservanza della suddetta norma.

• Al fine di poter gestire la problematica in questione con modalità oggettive e trasparenti si ritiene dover regolamentare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di altri impieghi e/o incarichi presso terzi.

• Viste le Circolari del Dipartimento della Funzione pubblica n3/1997 e n. 6/1997;

• Visto il D.P.R. N. 3/1957;

• Vista la L. n. 662/96;

• Visto l'art. 53 D.Lgs n. 165/2001;

• Visto il D. lgs n. 163/2006;

• Dato atto che, ai sensi dell'art. 7 del CCNL/1999 e degli articoli 5 e 9 del D.Lgs n 165/2001 è stata data informazione del suddetto Regolamento alla RSU ed alle OO.SS.

• Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico di questo ente.

PROPONE

1) di approvare la disciplina . contenuta nell'allegato "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni", allegato alla presente e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce uno stralcio del "Regolamento degli uffici e dei servizi";

3)Dare atto inoltre che sarà adottato un testo coordinato del vigente regolamento sull'ordinamenti degli uffici e dei servizi alla luce delle modifiche apportate con l'approvazione di atti integrativi dello stesso per intervenute riforme legislative con contestuale abrogazione di alcuni articoli ormai desueti per espressa volontà di legge (es. abrogazione figure del Direttore generale e del Difensore civico);

4)di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA

VISTA la proposta che precede;

RITENUTA la propria competenza;

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espressi nei seguenti termini:

- Parere favorevole del responsabile del servizio interessato;
- Parere favorevole del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria: atto che non comporta impegno di spesa,

Ad unanimità di voti, resi in forma palese;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta redatta dall'Ufficio di Segreteria facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo.

COMUNE DI MUSSOMELI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Disciplina delle incompatibilità e autorizzazioni ai dipendenti ad assumere incarichi presso enti pubblici o datori di lavoro privati.

REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI

INDICE

Art.1 Ambito di applicazione Pag. 2
Art.2 Incompatibilità Pag. 2
Art.3 Incarichi professionali Pag. 3
Art.4 Incarichi esenti da autorizzazione Pag. 3
Art.5 Criteri per la concessione delle autorizzazioni Pag. 4
Art.6 Incarichi esterni autorizzabili Pag. 5
Art.7 Procedura per autorizzazione ad incarichi esterni Pag.6
Art.8 Obbligo di comunicazione Pag.7
Art.9 Responsabilità Pag.7
Art. 10 Efficacia Pag.7
Art 11 Norma transitoria Pag 8
allegato A - schema di domanda Pag.9
2

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica al personale dipendente dell'Amministrazione comunale di Mussomeli con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno.
Al personale con rapporto di lavoro pari o inferiore al 50% di quella a tempo pieno si applicano le apposite normative vigenti.

ART. 2 - INCOMPATIBILITA'

Il personale dipendente non può svolgere altra attività lavorativa subordinata od autonoma in quanto lo stato giuridico di dipendente pubblico è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico o impiego privato.
Il dipendente, pertanto, **in costanza di rapporto di lavoro non può** in nessun caso:
a) esercitare un'attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
b) instaurare altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di altri Enti che alle dipendenze di privati;
c) assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, tranne che si tratti di cariche in società, aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all'Amministrazione;
d) esercitare attività di artigiano;
e) esercitare attività di imprenditore agricolo o agrituristico qualora detta attività sia di natura prevalente, cioé quando l'imprenditore dedichi ad essa almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale; qualora l'attività non sia di natura prevalente deve comunque essere richiesta l'autorizzazione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5;
f) assumere incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporto di lavoro o impiego nei 5 anni precedenti a quello della cessazione dal servizio avvenuta per collocamento a riposo con diritto a pensione di anzianità;
Il divieto riguarda anche l'appartenenza a società qualora la titolarità di quote di patrimonio comporti, di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.
Nessuna delle attività indicate ai precedenti commi può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
Fatto salvo quanto indicato nei precedenti commi, il dipendente, **informando preventivamente** l'Amministrazione, può:

1. assumere cariche in società cooperative ed in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
2. partecipare a Società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante, che, come tale, non può compiere atti di amministrazione;
3. partecipare a Società di capitale, purché non rivesta in seno alla stessa incarichi e/o posizioni che comportino atti di amministrazione.

ART. 3 - INCARICHI PROFESSIONALI

In attuazione a quanto disposto dall'art. 53 del d. lgs. 165/01 i pubblici dipendenti non possono svolgere a favore di altri soggetti, pubblici o privati, attività di natura libero-professionale, che presupponga l'iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per quanto previsto dall'ordinamento per i dipendenti a tempo parziale con orario fino al 50% e fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
In conformità a tale principio, visto anche l'art. 90 della D. Lvo 163/2006, nonché il provvedimento dell'8.11.99 emanato dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che non prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di affidare incarichi di progettazione e/o di direzione lavori a pubblici dipendenti che operano all'interno degli Uffici tecnici, fatte salve le attività di progettazione e direzione lavori affidate ai propri dipendenti per le quali si richiama in proposito l'apposito regolamento per l'erogazione degli incentivi, i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale (50%) non possono espletare, nell'ambito territoriale della Provincia di Mussomeli, incarichi professionali per conto di Pubbliche Amministrazioni (90, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006).
I dipendenti possono essere autorizzati a svolgere attività di natura non libero-professionale, nel rispetto di tutti i criteri stabiliti dall'art. 5 sulla base anche dell'esemplificazione di cui all'art. 6.

ART. 4 - INCARICHI ESENTI DA AUTORIZZAZIONE

Non sono oggetto di autorizzazioni le attività o le prestazioni:
- connesse al posto di lavoro (cioè alle quali il dipendente è tenuto in quanto ricopre una determinata posizione lavorativa o un determinato incarico);
- svolte in rappresentanza dell'Amministrazione (cioè nelle quali il dipendente agisce per conto dell'Ente, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, per delega o mandato formale ricevuto da organi della stessa).

Il dipendente che svolge tali attività durante l'orario di lavoro non può percepire ulteriori compensi mentre, qualora vengano svolte fuori dall'orario di lavoro, può essere remunerato come lavoro straordinario nei limiti consentiti.
Le attività estranee ai doveri derivanti dal rapporto di impiego possono essere oggetto di incarico retribuito nei limiti previsti all'art. 5. Eventuali compensi previsti per la partecipazione e/o di tali attività dovranno essere versati all'ente e non possono essere, comunque, percepiti direttamente dal dipendente.
Il personale dipendente per lo svolgimento degli incarichi sottoelencati **non necessita** di un'espressa autorizzazione:
a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e d'invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e a seminari.
d) incarichi effettuati a titolo gratuito o per i quali è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese documentate, compresi i progetti di civile abitazione ad uso proprio o dei familiari;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di

comando o di fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
g) incarichi conferiti esplicitamente dalla stessa Amministrazione di appartenenza, quale"intuitu personae";
5

ART. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione ad incarichi esterni è concessa qualora l'attività da autorizzare:
a) sia di carattere **saltuario ed occasionale**, definita nella sua natura e nella sua durata temporale e non comprometta il servizio di istituto ;
b) si svolga **totalmente al di fuori** dell'orario di servizio, non comprometta il buon andamento, non interferisca o non produca conflitto di interessi con l'Ente;
c) non comporti l'utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
d) non venga effettuata per soggetti pubblici o privati che siano fornitori e/o appaltatori del Comune o titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni comunali, se il dipendente appartiene ad un servizio che in qualche modo è intervenuto nelle fasi del procedimento;
e) non venga effettuata a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o l'Area di assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza;
f) non riguardi incarichi di progettazione o di direzione dei lavori sulla base di quanto previsto all'art. 3.
Il rilascio dell'autorizzazione a prestare lavoro esterno all'ente è subordinato al rispetto di:
a) limiti di tempo (necessari all'espletamento del lavoro medesimo)
b) limiti di importo lordo complessivo annuo non superiore al 50% della retribuzione tabellare in godimento e comunque non superiore a € 20.000,00. In ragione della occasionalità della prestazione il limite di € 20.000,00 va considerato come valore medio su un arco di tempo triennale .

ART. 6 - INCARICHI ESTERNI AUTORIZZABILI

Il dipendente, secondo i criteri di cui al precedente art. 5, può anche essere autorizzato a:
a) svolgere incarichi a favore di soggetti sia pubblici che privati in qualità di: docente, perito, arbitro, revisore, consulente o esperto anche in commissioni giudicatrici di concorso;
b) richiedere l'espletamento di incarico quale consulente tecnico d'ufficio (CTU) a seguito di incarico da parte dell'Autorità giudiziaria (ordinaria e/o amministrativa). A tal fine il dipendente deve chiedere e ottenere l'autorizzazione prima di iniziare ogni singolo incarico di perizia, al fine di accertare l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nonché il rispetto dei limiti stabiliti all'art. 5;
c) svolgere attività artistiche o sportive svolte senza connotazione di natura professionale per le quali deve essere richiesta un'autorizzazione preventiva di massima annuale con l'obbligo di comunicare annualmente le prestazioni svolte ed i compensi percepiti;
d) altri incarichi nel rispetto dei criteri riportati nell'art. 5.
Nei casi previsti dalle fattispecie di cui ai precedenti punti b) c) è possibile derogare al limite di importo lordo previsto dall'art. 5 .

ART. 7 - PROCEDURA PER AUTORIZZAZIONI AD INCARICHI ESTERNI

L'autorizzazione per lo svolgimento di un incarico esterno è rilasciato dal Responsabile dell'area Amministrativa, previo parere favorevole **vincolante** del Responsabile dell'Area in cui è incardinato il richiedente. Per i Responsabili di Aree viene rilasciata dal Segretario Generale.
Il dipendente che intende svolgere un incarico deve presentare domanda scritta almeno **20** giorni

prima della decorrenza dell'incarico, tranne casi eccezionali debitamente motivati.
Il dipendente nella domanda redatta sull'apposito modulo deve indicare:
• l'oggetto dell'incarico;
• il soggetto pubblico o privato a favore del quale intende svolgere l'incarico;
• la decorrenza e la durata dell'incarico;
• il compenso lordo proposto o convenuto o che esso è demandato all'Autorità Giudiziaria conferente l'incarico;
Il dipendente **deve espressamente dichiarare**, sotto la propria responsabilità:
1. che l'incarico ha carattere saltuario ed occasionale;
2. che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento;
3. che l'incarico verrà svolto totalmente al di fuori dell'orario di lavoro, senza compromettere il buon andamento, senza interferire e senza produrre conflitto di interessi con l'Amministrazione Comunale;
4. che il dipendente si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio, di non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell'incarico;
5. che si impegna infine a fornire immediata comunicazione al Servizio Personale di eventuali incompatibilità sopraggiunte in corso d'incarico e la conseguente cessazione dello stesso.
La domanda deve essere corredata dal nulla-osta vincolante del Responsabile della struttura di assegnazione da richiedersi allo stesso da parte dell'interessato, attestante l'assenza di cause di incompatibilità con le attività del Servizio e la non sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno richiesto dall'incarico.
Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico o della carica da autorizzare, il Responsabile dell'area amministrativa può chiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato, ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene svolta, o al Responsabile dell'Area al quale è assegnato il dipendente. In tal caso i 20 giorni per l'istruttoria decorrono dalla data in cui vengono acquisiti tutti gli elementi necessari all'autorizzazione.
La domanda di autorizzazione a svolgere l'incarico si considera **accolta** qualora non venga data all'interessato comunicazione di diniego o richiesta di ulteriori informazioni **entro 30** giorni dalla sua presentazione al Servizio Personale nel caso in cui l'incarico venga conferito da **una Pubblica Amministrazione**.
La domanda di autorizzazione a svolgere l'incarico si considera **non accolta** qualora non venga data all'interessato comunicazione di diniego o richiesta di ulteriori informazioni **entro 30** giorni dalla sua presentazione al Servizio Amministrazione del Personale nel caso in cui l'incarico venga conferito da **privati**

ART. 8 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti del comune di Mussomeli per gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a dare comunicazione al Servizio Personale, dei compensi erogati nell'anno precedente.
In caso di omessa comunicazione non si procede ad ulteriori autorizzazioni nei confronti dei soggetti pubblici o privati inadempienti, fino ad avvenuta regolarizzazione.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

In caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari deve essere versato dal dipendente al Comune che lo destinerà ad incremento del fondo di produttività. Nel caso il dipendente non provveda al

versamento, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione da effettuarsi a norma di legge.
Il Servizio Personale può effettuare verifiche a campione finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dal dipendente nonché all'accertamento circa l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
L'effettuazione di altra attività, senza la dovuta richiesta di autorizzazione, le comunicazioni risultate non veritiere, anche a seguito di eventuali accertamenti ispettivi da parte dell'Amministrazione, costituiscono giusta causa di recesso ai sensi dell'art.1, comma 61, della legge 662/96.

ART. 10 – EFFICACIA

Il Presente regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione con la quale lo stesso è stato approvato
Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente regolamento.

ART. 11– NORMA TRANSITORIA

Per le autorizzazioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento e relative a prestazioni ancora in essere dovrà essere effettuata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, la verifica che le stesse siano compatibili con le norme ivi contenute.

ALLEGATO A (schema di domanda) Spett.
Oggetto: **autorizzazione allo svolgimento di incarico non compreso nei compiti e doveri d'ufficio.**
Il sottoscritto nato a il
residente in Via
_ dipendente a tempo .....
presso il servizio .....
in qualità di .....
(precisare il profilo professionale di appartenenza)
chiede
di essere autorizzato ad accettare e svolgere il seguente incarico professionale:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
presso
.....
nel periodo dal ..... al ....., per un impegno pari a ore
Il compenso proposto / convenuto ammonta a €. .....
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1. che l'incarico ha carattere saltuario ed occasionale;
2. che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni del Regolamento per gli incarichi esterni al personale dipendente di cui ha preso attenta visione e dichiara di conoscere in ogni sua parte, con particolare riferimento all'art. 5;
3. che l'incarico verrà svolto totalmente al di fuori dell'orario di lavoro, senza compromettere il buon andamento, senza interferire e senza produrre conflitto di interessi con l'amministrazione comunale con la quale ha un rapporto di lavoro dipendente;

4. di assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio, di non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell'Ente per lo svolgimento dell'incarico;
5. di impegnarsi a fornire immediata comunicazione al Servizio Personale di eventuali incompatibilità sopraggiunte in corso d'incarico e la conseguente cessazione dello stesso;
Distinti saluti.
Firma .....
data .....

NULLA-OSTA DEL SUPERIORE GERARCHICO

(qualora il richiedente sia il Responsabile apicale di una struttura, il Segretario generale firmerà in qualità di superiore gerarchico)

_ Si dichiara, in qualità di Responsabile della struttura alla quale fa capo il dipendente che, con riferimento all'incarico richiesto, **non sussistono cause di incompatibilità con le attività dell'Area** e che, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno esterno che verrà prestato, non sussistono esigenze organizzative tali da impedirne l'autorizzazione.

_ Non si rilascia il nulla-osta in base alla seguente motivazione:

.....
.....
.....

Data Firma .....

Altre osservazioni:

.....
.....

Selezione il tuo comune

Guidelegali ti può offrire una navigazione più utile.
Inserisci il cap della tua città

Il mio paese di residenza Italia
Il codice postale *(esempio per Milano: 20121)*

Annulla

Hai un dubbio legale e cerchi una risposta?

544628 utenti al mese | 11591 documenti visti ieri | 37712 avvocati visionati a ottobre

Sei un avvocato?
Accedi o Registrati

Consulta le 75 Guide legali in:

Home | Newsletter | Contatti

FAMIGLIA
Separazione e Divorzio, Convivenza, Testamento/Successione/Donazione, Dir. dei Minori, Adozioni, Sacra Rota/Annullam Matrimonio/Ecclesiastico, Dir. delle Persone

LAVORO
Dir. del Lavoro, Dir. Sportivo, Mobbing, Concorsi Pubblici, Lavoro nella Pubblica Amministr., Previdenziale, Dir. Militare, Sicurezza sul Lavoro, Infortunistica sul Lavoro, Dir. Sindacale, Dir. Sanitario, Dir. Scolastico

PRIVATI CITTADINI
Infortunistica Stradale, Responsabilità Medica, Dir. Penale, Dir. Immigrazione, Privacy, Risarcimento Danni, Internet e Dir. Informatico, Diritto dei Consumatori, Contravvenzioni Stradali

PROPRIETÀ
Condominio, Proprietà, Servitù, ecc., Locazioni, Dir. Agrario, Trust, Diritto Immobiliare/ Real Estate

X GIURISTI
Proced. Civile, Proced. Penale, Deontologia, Mediazione

IMPRESA
Recupero Crediti Nazionale, Dir. Societario, Marchi, Brevetti, Contratti, Agenti di Commercio, Fallimento e Procedure Concorsuali, Diritto d'Autore, Dir. Penale Societario, Fusioni, Acquisizioni, Ristrutturazioni, Arbitrati/Adr, Joint Ventures, Dir. Alimentare, Leveraged/Management buy-out, Fondazioni e Organizzazioni No-Profit , Navigazione e Trasporti, Diritto dell' Informazione e stampa

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dir. Amministrativo, Appalti Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ambiente, Energia, Telecomunicazioni, Concorrenza e Antitrust, Diritto dei Beni Culturali

MONETA E FINANZA
Dir. Bancario, Borsa e Titoli, Dir. delle Assicurazioni, Dir. Finanziario, Tributi e Fisco, Private Equity

RAPPORTI INTERNAZIONALI
Diritto Comunitario, Diritto Internazionale, Commercio e Contrattualistica Internazionale, Fisco e Tributi Internazionali, Dir. Doganale / Import-Export, Recupero Crediti Internazionale

Consiglia ad un amico

*Messaggio
*Il tuo nome
*La tua email
*Email del tuo amico
Invia una copia di questo messaggio al mio indirizzo email
* campi obbligatori

Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

Invia **Chiudi**

Utenti on-line: 424

Sei un avvocato?
Iscriviti gratuitamente

Avv. Elena La Rosa
Novara (NO)
chiama il 0321620765

Guarda gli avvocati della tua città esperti in Mobbing

Cerca avvocati:
Cerca Studi legali
Cerca Singoli avvocati
Per Regione: -- Seleziona --
Per Provincia: -- Seleziona --
Esperto in: Dir. del Lavoro
VAI >>

» Ricerca avvocati all'estero
» Ricerca per cognome
» Avvocati preferiti

Altri avvocati esperti in questa materia:

Avv. Pierluigi Grassi

Bari (BA)
tel. 3490604061
Iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Bari dal 2012 e l'Ordine degli avvocati di Madrid (Spagna) dal 2011...

APPROFONDIMENTI | SENTENZE | NORMATIVA | MODULISTICA | LINK | SCEGLI TRA 539 STUDI

Cerca l'argomento che ti interessa Cerca

Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego

Il regime delle incompatibilità nel pubblico è disciplinato dal vigente art. 53 del DLgs n. 165/2001

A cura di Avv. Mariagrazia Caruso da Catania (CT).
Letto **34507** volte dal **29/05/2009**

Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Mobbing richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.

Documento precedente | Documento successivo

Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego è disciplinato dal vigente art. 53 del DLgs n. 165/2001 il quale recita testualmente: *1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati . 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività*

~~Avezzano (AQ)~~
tel. 0863414530

La professione forense è una professione che purtroppo sta diventando un mestiere, a colpi di liberarizzazioni...

Avv. Aldo Vangi

Mesagne (BR)
tel. 0831730627

L'Avv. Aldo Vangi è laureato in Giurisprudenza, in Theologia Pastorali, ed in Jure Canonico, tutto ciò gli per...

Avv. Pietro Aglianò

Avola (SR)
tel. 0931831865

Avvocato Pietro Aglianò, Studio Lagale Via Cavour n.50 Avola -Siracusa-, accetta domiciliazioni per il ...

Cercalo nella tua città

Gli ultimi contattati:

Avv. Paolo De Nuzzo

Teramo (TE)
il 15/11/2012 alle 9.25

l'avvocato Paolo De Nuzzo è da anni un affermato professionista nel settore processual penalistico. Le tematic...

Avv. Anna Gatto

Locri (RC)
il 15/11/2012 alle 0.51

Laureata presso l'Università degli Studi di Catanzaro. Superamento esame di abilitazione presso Corte di Appel...

Avv. Emanuele Procopio

Locri (RC)
il 15/11/2012 alle 0.51

Il Mio studio Legale formisce consulenza ed assistenza legale in svariate materie dal civile al penale;si anno...

Avv. Marco Podda

Nuoro (NU)
il 14/11/2012 alle 18.23

Studio Legale leader nella difesa del diritto del consumatore e sede delegazione della Unione Nazionale Consum...

Avv. Fausto Baratella

Venezia (VE)
il 14/11/2012 alle 17.11

L'avv. Fausto Baratella, iscritto all'albo dall'anno 1981, a quello dei cassazionisti dal 1996, ed a quello d...

Guarda gli avvocati che sono stati contattati negli ultimi 30 giorni

conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione . 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente. 12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. 13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo' disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresi', della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9 . E' evidente come ancora ad oggi assuma un rilievo centrale il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, il quale ha, per la verità, radici antiche, legate ad un quadro normativo ispirato ad una concezione autoritativa del rapporto intercorrente tra amministrazione e pubblico dipendente. Manifestazione più tipica di tale autoritatività era il dovere di fedeltà il quale si estrinsecava nel divieto dei pubblici dipendenti di costituire rapporti di lavoro con altri soggetti pubblici e/o privati, di svolgere attività industriali e commerciali, di assumere cariche in società costituite a fini di lucro, nonché, l'esercizio di attività professionali. Norme di questo tipo erano contenute già nell'art. 241 del RD n. 383/1934, dettato per i dipendenti degli enti locali nonché nell'art. 60 e seguenti del DPR n. 3/57 relativo agli impiegati civili dello Stato. L'art. 53 del DLgs n. 165/2001 conferma, dunque, in via generale, la disciplina già prevista per i dipendenti dello Stato dal T.U. 3/57 precisando, "resta ferma per tutti i pubblici dipendenti". Allo stato, dunque, possono, in via generalizzata identificarsi come incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e, dunque, vietati alla generalità dei pubblici dipendenti: - l'assunzione ad altro impiego alle dipendenze di enti pubblici o privati; - l'esercizio di attività commerciali o industriali; - l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro; - l'esercizio di attività professionale. Il principio di esclusività del rapporto di impiego del dipendente pubblico, affonda le proprie radici, in effetti, nelle norme contenute nella Carta Costituzionale e segnatamente nel principio di imparzialità, di buon andamento, di efficienza della p.a. (art. 97 Cost.), di fedeltà alla nazione (art. 98 Cost). I vari ordinamenti hanno, tuttavia, previsto deroghe di vario tipo e per quanto riguarda i vari soggetti (personale docente delle università e delle scuole, i dipendenti del SSN, i magistrati e di avvocati di Stato, i lavoratori part-time interessati all'espletamento di attività professionali), e per quanto riguarda singole attività (partecipazioni a convegni, seminari, collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie, attività di formazione dirette ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui espletamento non richiede autorizzazioni). Con riferimento agli **incarichi extragiudiziari**, tra la disposizione di cui all'art. 16 del r.d. n. 12 del 1941, secondo cui i magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, e quella - applicabile anche ai magistrati - contenuta nell'art. 53 del d.lg. n. 165 del 2001, in base alla quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (comma 7), non esista un rapporto in termini di abrogazione della prima da parte della seconda, ma di coordinamento e integrazione, atteso che l'esistenza per i dipendenti pubblici di una previsione generale che consenta la possibilita di svolgimento di incarichi non retribuiti non esclude per i magistrati la potestà autorizzatoria dell'organo di autogoverno ai fini della verifica in concreto delle ragioni connesse al prestigio della magistratura e alla funzionalità dell'ufficio giudiziario **(Cassazione civile, sez. un., 28 novembre 2007, n. 24669).** Nel rapporto d'impiego con le p.a. vige il principio generale per effetto del quale l'impiegato deve **dedicare all'ufficio tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale,** con la conseguenza che sussiste incompatibilità tra l'impiego pubblico e l'esercizio di una libera professione **(C.Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 25 ottobre 2007, n. 818).** L'art. 53 comma 10, d.lg. n. 165 del 2001, che prevede che l'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla **richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti** entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa e che decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata, mentre negli altri casi definitivamente negata, si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, e quindi anche al personale

norma del quale il compenso dovuto al pubblico dipendente per **incarichi non previamente autorizzati** deve essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato al fondo di produttività - non costituisce una norma prettamente sanzionatoria, né nei confronti del dipendente (sicché non deve necessariamente essere preceduta da contestazione) né nei confronti del soggetto utilizzatore (che è passibile di sanzione amministrativa ex art. 53 cit., 9 comma). Qualora il soggetto erogante abbia già integralmente corrisposto gli importi al prestatore, l'Amministrazione può rivalersi direttamente su quest'ultimo **(Tribunale Milano, 28 dicembre 2006).** In tema di **incarichi extragiudiziari dei magistrati**, non può escludersi l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso ex art. 53 comma 10 d.lg. n. 165 del 2001, nel caso in cui il magistrato abbia chiesto l'autorizzazione all'insegnamento presso una scuola di specializzazione delle professioni legali **(T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 dicembre 2005, n. 12979).** È inquadrabile nell'attività istituzionale del pubblico dipendente, e non è, pertanto, configurabile come attività libero-professionale, lo **svolgimento di un incarico rientrante nelle mansioni istituzionalmente espletate dallo stesso,** destinato ad essere svolto durante il normale orario di lavoro, ed in luogo della ordinaria attività, nei locali dell'ente di appartenenza, e con gli strumenti dello stesso, a nulla rilevando in contrario il carattere "speciale" di detta attività, in quanto relativa ad un'area non rientrante nella competenza dell'articolazione territoriale dell'ente cui è addetto il dipendente. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza del giudice di seconde cure, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di due architetti dipendenti del Ministero per i beni culturali ed ambientali, in servizio presso la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli, i quali, avendo redatto, su incarico del direttore generale del Ministero, il piano territoriale paesistico del Taburno, nelle province di Caserta e Salerno, previo assenso del Soprintendente di Napoli, dato a condizione che l'incarico fosse espletato compatibilmente con le attività di ufficio, ne avevano inferito la natura professionale del predetto incarico, chiedendo, poi, giudizialmente, a seguito di rifiuto del Ministero, la liquidazione del compenso che ritenevano spettare loro. La S.C. ha ritenuto corretta la conclusione cui era pervenuta la Corte territoriale, secondo la quale la circostanza che il Ministero, come era risultato da una nota dello stesso, aveva disposto che detta attività dovesse svolgersi in alcuni giorni della settimana prestabiliti, nell'orario di lavoro, riservando le restanti giornate al lavoro ordinario, e che lo stesso Soprintendente avesse subordinato il proprio assenso alla condizione che l'incarico venisse espletato presso gli uffici della Soprintendenza al fine di non distogliere i dipendenti incaricati del progetto dall'attività ordinaria, e, ancora, la circostanza dell'avvalimento, da parte degli stessi, dei mezzi messi a disposizione da quell'ufficio, escludevano che fosse configurabile nella specie un'attività libero-professionale) **(Cassazione civile , sez. I, 08 marzo 2005, n. 5052).** Legittimamente, ai sensi dell'art. 53, d.lg. n. 165 del 2001, l'amministrazione nega al proprio dipendente che sia agente della Polizia di Stato l'**autorizzazione** ad assumere l'incarico di componente del Comitato provinciale Inps, connotandosi il rapporto d'impiego per l'obbligo di immediata disponibilità a fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza per l'ordine pubblico e di ottemperanza in qualsiasi momento agli ordini provenienti dai diretti superiori affatto incompatibile con lo svolgimento dell'attività extraistituzionale atteso il notevole impegno temporale, fisico e mentale che richiederebbe il suo assolvimento **(T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 ottobre 2004, n. 4617).** Appartiene alla giurisdizione del **giudice ordinario la controversia** concernente l'autorizzazione all'assunzione di incarichi amministrativi presso enti o cariche sociali in società di diritto privato di cui all'art. 53 d.lg. n. 165 del 2001 **(Consiglio Stato, sez. IV, 07 giugno 2004, n. 3618).** L'art. 241 comma 3 r.d. n. 383 del 1934 fissa un divieto assoluto di svolgere **attività libero professionale (nella specie, di geometra)** per i dipendenti pubblici, senza che, nel sistema previgente alla l. n. 554 del 1988, possa distinguersi tra prestazione di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, e senza che la possibilità, pur prevista, in presenza di speciali motivi, di autorizzazioni prefettizie allo svolgimento di altre attività possa riguardare l'esercizio della libera professione. Nè la disciplina introdotta dalla citata l. n. 554 del 1988, regolante il rapporto "part time" per i dipendenti di enti pubblici, e dal d.P.C.M. n. 117 del 1989, attuativo della stessa, che rende possibile al dipendente a tempo parziale lo svolgimento di altra attività professionale, può, anche in considerazione degli elementi di rottura che essa apporta rispetto alla normativa previgente, influire sui rapporti perfezionatisi nella vigenza di quella. Le limitazioni previste dal citato arte. 241 comma 3 r.d. n. 383 del 1934 in ordine alle possibilità per i dipendenti pubblici di esercitare anche attività libero professionale manifestamente non si pongono in contrasto con gli art. 4 e 35 cost., trattandosi di attività liberamente scelta dal lavoratore o regolarmente retribuita, e conseguentemente non comportano violazione dell'art. 38 cost.; nè esse violano la libertà di iniziativa economica, essendo esse imposte dal legislatore quale garanzia per il buon andamento della p.a., e, quindi, a tutela di interessi generali **(Cassazione civile, sez. lav., 04 novembre 2003, n. 16555).** Il divieto d'iscrizione **all'albo professionale dei geometri** che siano impiegati dello Stato o di altre p.a., posto dall'art. 7, r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, opera, nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 l. 20 marzo 1975 n. 70, solo quando l'ordinamento degli enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale, onde tale divieto non riguarda i dipendenti di enti il cui ordinamento interno espressamente preveda, a causa del loro inquadramento nel ruolo professionale, l'assunzione di incarichi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente (alla stregua dell'art. 15, comma 3 predetta l. n. 70 del 1975), o ai quali sia conferita di volta in volta espressa autorizzazione (art. 20, d.P.R. 6 ottobre 1979 n. 509), senza che possa in contrario argomentarsi dal disposto dall'art. 58 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, atteso che tale norma, pur sancendo, nel comma 1 per tutti i pubblici dipendenti la regola generale dell'incompatibilità di cui agli art. 60 ss. t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, non ha, tuttavia, abrogato il predetto art. 15 l. n. 70 del 1975; peraltro, essendo, per quanto sopra detto, il conferimento d'incarichi professionali dei dipendenti degli enti pubblici di cui si tratta (nella specie, INPDAP) ammissibile solo in presenza di una disposizione regolamentare, il giudice investito della questione relativa al riconoscimento del diritto all'iscrizione nell'albo professionale non può prescindere dall'esame del regolamento organico del personale, che, costituendo un atto di competenza interna dell'ente, deve essere prodotto in giudizio dall'interessato **(Cassazione civile, sez. II, 14 novembre 2001, n. 14169).** Non è consentita l'iscrizione ad un albo professionale (nella specie, dei **geometri)** al dipendente di una amministrazione statale (nella specie, Ministero dei lavori pubblici), in ragione del combinato disposto degli art. 7 comma 1 r.d. n. 274 del 1929 (a norma del quale l'iscrizione all'albo professionale non è consentita ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici allorquando i rispettivi ordinamenti prevedano un divieto assoluto all'esercizio della professione) e 60 t.u. n. 3 del 1957 (che espressamente sancisce, per l'impiegato dello Stato, il divieto di esercizio di qualsiasi professione), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza la eventuale autorizzazione all'iscrizione rilasciata al dipendente dall'amministrazione di appartenenza ex art. 4, comma 4, del citato r.d. n. 274 del 1929 (norma applicabile alla sola ipotesi della inesistenza di un esplicito divieto all'esercizio della professione), e senza che, ancora, la compatibilità tra l'esercizio della attività professionale ed il rapporto di pubblico impiego possa implicitamente desumersi dalla normativa sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza (l. n. 773 del 1982, art. 22, sostituito dall'art. 1, comma 14, della l. n. 236 del 1990), che ha esclusivo riguardo al trattamento previdenziale dei soggetti titolari di un rapporto di pubblico impiego e, nel contempo, dediti (legittimamente) allo svolgimento di attività professionale privata **(Cassazione civile, sez. un., 03 aprile 1998, n. 3467). L'incompatibilità tra la qualità di impiegato comunale e l'esercizio di qualunque professione** - prevista dall'art. 241, comma 3 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale e provinciale, applicabile anche dopo l'entrata in vigore della l. 8 giugno 1990 n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali - non è venuta meno per effetto dell'art. 5 sexies d.l. 3 aprile 1995 n. 101 (conv. con modificazioni nella l. 2 giugno 1995 n. 216) anche se per effetto di questa ultima disposizione non può più essere negata l'iscrizione all'albo professionale dei detti dipendenti. (Nella specie il Consiglio nazionale dei periti industriali aveva negato l'iscrizione all'albo di un dipendente comunale in considerazione della sua qualità; la S.C. ha cassato tale statuizione enunciando il principio riassunto in massima ed evidenziando, altresì, che ancorché l'iscrizione all'albo professionale, richiesta dal menzionato art. 5 sexies, possa dar luogo all'abusivo svolgimento di attività libero-professionale da parte di dipendenti pubblici, l'abuso stesso attiene a una fase non solo eventuale ma anche successiva alla iscrizione all'albo e, una volta accertato, darà luogo alla applicazione delle sanzioni prevista dalla legge) **(Cassazione civile, sez. un., 02 aprile 1998, n. 3386).** Rientra nell'ambito della **giurisdizione del giudice ordinario**, così come definita dall'art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 del 2001, una controversia volta all'annullamento del diniego opposto dalla p.a. di appartenenza alla richiesta di svolgere un incarico extraistituzionale formulata da un dipendente. Ogni atto dell'amministrazione volto ad assicurare il rispetto della disciplina in tema di incompatibilità con lo "status" di pubblico dipendente si configura come diretto a regolare il singolo rapporto di lavoro del dipendente interessato e dunque come atto di gestione del rapporto medesimo che rientra nella competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 d.lg. n. 165 del 2001. Il regime delle incompatibilità, previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni dagli articoli 60 del t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 e 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, rinviene la propria ratio nella opportunità di evitare le disfunzioni e gli inconvenienti che deriverebbero all'amministrazione dal fatto che il proprio personale, anche rivestendo cariche sociali presso società di diritto privato, si dedichi ad attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso inscindibile tra lavoro, rischio e profitto, nonché sull'eminente considerazione in termini di esclusività dell'apporto professionale dell'impiegato pubblico; ne consegue che il rispetto della disciplina in tema di incompatibilità con lo status di pubblico dipendente si configura come diretto a regolare il singolo rapporto di lavoro del dipendente interessato e, dunque, come atto di gestione del rapporto medesimo ex art. 2 d.lgs. n. 164 che, quando riguardi personale "privatizzato", rientra nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario, prevista, per tali rapporti di lavoro, dall'art. 63 el d.lgs. n. 165 del 2001 **(Consiglio Stato , sez. IV, 07 giugno 2004, n. 3618).** **SANZIONI** Un cenno merita poi, il regime sanzionatorio conseguente alla violazione delle norme in materia di incompatibilità. A tal proposito vanno considerati, innanzitutto, gli effetti nei confronti del dipendente, distinguendo l'ipotesi di incompatibilità "assoluta" da quella della incompatibilità "relativa", rimuovibile, cioè, attraverso il previsto procedimento autorizzatorio. Nel primo caso, è prevista la decadenza del dipendente dal rapporto, decadenza che si produce "di diritto" quando si verifichi cumulo di impieghi pubblici ovvero, negli altri casi, quando la cessazione della situazione di incompatibilità non avvenga nel termine di 15 giorni dalla diffida dell'amministrazione datoriale a cessare dalla situazione incompatibile. Nella diversa ipotesi di incompatibilità "relativa", l'assunzione di incarichi retribuiti senza la previa autorizzazione assoggetta il dipendente, salvo più gravi sanzioni, a responsabilità disciplinare che, in casi estremi, consente all'Amministrazione datoriale di determinarsi nel senso del recesso dal rapporto (ovvero della decadenza, se trattasi di dipendenti appartenenti alle categorie non contrattualizzate). Sotto il profilo economico il dipendente [illegible]

autorizzazione: nel primo caso, oltre alla responsabilità disciplinare ed, eventualmente, erariale del responsabile del procedimento, è disposto il trasferimento del compenso, che non sia stato già corrisposto al dipendente, all'Amministrazione di appartenenza dello stesso. Se si tratta invece di privati, a questi è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa pari al doppio del compenso corrisposto. È legittima la **risoluzione del rapporto di lavoro** disposta dall'amministrazione allorché il dipendente abbia dichiarato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità con il rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. in base all'art. 508 d.lg. n. 297 del 1994 o all'art. 53 d.lg. n. 165 del 2001, essendo l'effetto risolutorio del rapporto di lavoro previsto per tale ipotesi tanto dalla fonte legislativa (art. 1 comma 61 l. n. 662 del 1996) quanto da quella contrattuale, posto che nel contratto individuale di lavoro in essere tra le parti era espressamente previsto che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni avrebbe comportato l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Il contratto di servizio civile, pur non costituente lavoro pubblico, concretizza una situazione di incompatibilità, trattandosi di rapporto a titolo oneroso con un impegno di orario. (Nel caso, il dirigente scolastico aveva disposto la risoluzione di un rapporto di lavoro a termine con un collaboratore scolastico) **(Tribunale Parma, sez. lav., 09 aprile 2008).** L'istituto della **decadenza dal rapporto di impiego**, come disciplinato dagli art. 60 ss. d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, è applicabile ai dipendenti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, in forza dell'espressa previsione contenuta nell'art. 53, comma 1, dello stesso decreto, e, siccome attiene alla materia delle incompatibilità, è estraneo all'ambito delle sanzioni e della responsabilità disciplinare di cui all'art. 55 dello stesso testo normativo **(Cassazione civile, sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 967).**

Documento precedente

Documento successivo

Stampa Articolo | Invia ad un amico | Chiedi consulenza a questo avvocato | Scegli tra altri specialisti

Inserisci un nuovo commento

Commenti

» Tu cosa ne pensi? Lascia un commento

Guarda altri tre documenti in Mobbing

» **Guida Breve al Licenziamento ed alla sua impugnativa**
(Approfondimento) Avv. Alberto Vigani (11/08/2011)
Scarica gratis la Guida Breve con tutto quello che serve sapere sul licenziamento del dipendente e sulla sua impugnazione: cos'è, come deve essere intimato, cosa bisogna fare, quando si può farlo, come reagire. Manuale con tutto quanto serve a capire il licenziamento e la sua impugnativa con l'assistenza del legale.

» **Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**
(Legge) Avv. Massimo Lazzari (06/12/2010)
L. 4 novembre 2010, n. 183

» **Gli istituti deflattivi e il tentativo obbligatorio di conciliazione**
(Approfondimento) Avv. Mariagrazia Caruso (29/05/2009)
Anche per le controversie con datore di lavoro pubblico è stata introdotta una fase pre-giudiziale del contenzioso.

Guarda altre tre pubblicazioni di Avv. Mariagrazia Caruso

» **Le posizioni organizzative: profili risarcitori connessi al mancato conferimento**
(Approfondimento) Avv. Mariagrazia Caruso (24/08/2012)
Le posizioni organizzative costituiscono uno strumento volto a potenziare, nel sistema di classificazione del personale non dirigenziale, un modello organizzativo flessibile teso al recupero della meritocrazia; con l'ovvia conseguenza che il mancato rispetto del principio della meritocrazia in subiecta materia mina il grado motivazionale dei singoli individui e dell'intera organizzazione, sviluppando una cultura non aziendale

» **Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.**
(Legge) Avv. Mariagrazia Caruso (10/06/2009)
DECRETO 28 novembre 2000

» **Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.**
(Legge) Avv. Mariagrazia Caruso (10/06/2009)
Legge 20 maggio 1970, n. 300

» Vedi tutte

Altri avvocati esperti in questa materia:

Avv. Vincenzo La Venia
Gravina di Catania (CT)
chiama il 0957253011
'Avv. Vincenzo La Venia è nato a Catania il 07.04.1960 e laureatosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Ca...

Avv. Donatella Attanasio
San Lucido (CS)
chiama il 098284559
L'avv. Attanasio Donatella, conseguita la lauea in Giurisprudenza nell'anno 2004 , con specializzazione in Dir...

Avv. Giampaolo Catricalà
Catanzaro (CZ)
chiama il 0961720347

Avv. Benedetto La Gioia
Taranto (TA)

» Cercalo nella tua città

GuideLegali.it: la più grande banca dati per la ricerca di Avvocati, Studi e contenuti legali.

© Copyright 2002-2012 by GuideLegali.it - Gruppo101 Srl - All Rights Reserved Piva. 03952990756
L'accesso o l'utilizzo di questo sito è subordinato all'accettazione delle Condizioni Generali e delle Regole della Privacy

» Avvocato Area Riservata
» Iscrizione Avvocato
» Visualizza i tuoi Avvocati preferiti

Powered by:

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

L'Assessore Anziano
Nucera Vincenzo

Il Sindaco
Calà Salvatore

Il Segretario Generale F.F.
D.ssa Cordaro Antonina

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ☐
(art. 12, 2 com. – art. 16 L.R. N.44/1991

ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10 GIORNI
DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E SUL SITO WEB

Dalla Residenza Comunale, 10 GEN. 2014

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO E SUL SITO WEB IL 31 DIC. 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi
(N. 2540 *del registro delle pubblicazioni*)

Dalla Residenza Comunale,_____

IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia integrale della deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17 mediante affissione all'Albo Pretorio e nel sito informatico del Comune (L.R.n.5/2011) dal 31 DIC. 2013 al 15 GEN. 2014, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.

Dalla Residenza Comunale, _____

Il Segretario Generale